



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO
Avv. Francesca Maria Carini

Visti	• la deliberazione n. 155 del 3 marzo 2009 con cui è stato approvato l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda e impartite le disposizioni in ordine al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai dipendenti prevedendo, tra l'altro, una decurtazione del 10% d'applicare sul totale imponibile della parcella; • la deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, con cui nell'aggiornare e approvare l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda, è stato disposto, tra l'altro, che per i processi dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Penale si applicano le tariffe forensi al minimo tariffario, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti; • l'art. 56 del C.C.N.L. dell'Area Sanità triennio normativo 2019-2021 e ss.mm.ii., dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo C.C.N.Q. 3 agosto 2021;
Atteso	che il suddetto art. 56 del vigente C.C.N.L., al comma 2 prevede, tra l'altro, espressamente che <i>“Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice;</i>
Ritenuto	pertanto che, a fronte delle sopra intervenute disposizioni contrattuali, ed in particolare dell'art. 56, comma 2 del vigente C.C.N.L. - a mente del quale il rimborso delle spese legali <i>“non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi”</i> - non possono trovare applicazione le disposizioni impartite con le deliberazioni n.155 del 3 marzo

	2009 e n. 516 del 21 maggio 2018, limitatamente alla parte in cui viene, rispettivamente, prevista una decurtazione delle parcelle da rimborsare, rispetto ai minimi delle tariffe professionali forensi, del 10% e del 30%, restando in ogni caso ferme le disposizioni, previste in particolare nella deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, in virtù delle quali per al rimborso delle spese legali vanno comunque applicate, sussistendone i presupposti, le tariffe forensi corrispondenti al minimo tariffario, e senza alcun aumento per il numero delle parti;
Viste	• la nota del 5 aprile 2022, con la quale il dipendente Prof. M.B. ha comunicato di avere ricevuto l'avviso relativo all'indagine per il procedimento penale n. R.G.N.R. 16439/2020; • la nota prot. n. 18509 del 20 aprile 2022, con la quale è stata riscontrata la suddetta comunicazione; • la sentenza n. 6818/2024 emessa in data 25 ottobre 2024 dal Giudice Monocratico – Sez. IV Penale – Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile in data 24 marzo 2026, con la quale il procedimento si è concluso nei confronti del dipendente con l'assoluzione dall'imputazione con la formula "<i>per non avere commesso il fatto</i>";
Considerato	• che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 38408 del 18 giugno 2026 il dipendente Prof. M.B. ha fatto richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del prefato procedimento penale allegando una breve nota esplicativa redatta dall'Avv. Giuseppe Gerbino; • che alla prefata relazione sono state allegate le parcelle pro-forma, redatte dall'Avv. Giuseppe Gerbino, relative alla fase delle indagini preliminari e alla fase della udienza preliminare per un importo complessivo di euro 5.472,10, determinato dall'applicazione dei valori minimi ex art. 12, comma I del D.M. 55/2014 e una parcella-pro forma relativa alla fase dinanzi al Tribunale Monocratico per un importo complessivo di euro 4.313,80 determinato dall'applicazione dei valori medi ex art. 12, comma I, del D.M. 55/2014; • che il dipendente ha altresì prodotto: 1. la fattura emessa dall'Avv. Giuseppe Gerbino n. 20/2022 del 19.07.2022, saldata in pari data, per un importo complessivo di euro 5.472,10, avente ad oggetto "<i>acconto procedimento penale n. 16439 2020 RGNR Tribunale di Palermo</i>"; 2. la fattura n. 13/2024 del 5.06.2024 emessa dall'Avv. Giuseppe Gerbino, saldata in pari data, per un importo complessivo di euro 4.313,80; • che, in virtù delle disposizioni di questa Azienda, si è provveduto a rideterminare l'importo di euro 4.313,80 in euro 2.149,21, applicando i minimi stabiliti dai parametri forensi;

	che con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 16 giugno 2026, il dipendente Prof. M.B. ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che "a) i fatti oggetto del procedimento legale erano strettamente connessi all'espletamento dei compiti istituzionali; b) il procedimento si è concluso escludendo una mia responsabilità colposa o dolosa con sentenza di assoluzione; c) non esisteva nessun conflitto di interessi tra le mie azioni e gli obiettivi o la tutela della Pubblica Amministrazione coinvolta; d) ho effettivamente pagato e saldato l'onorario del difensore, specificando che la fattura allegata è quietanzata; e) le copie della sentenza e delle fatture allegate alla domanda sono perfettamente conformi agli originali; f) non ho ricevuto, né richiesto, altri rimborsi o contributi da enti pubblici o compagnie assicurative terze per le medesime spese legali";
Dato Atto	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.

PROPONE DI

Prendere atto	della richiesta di rimborso delle spese legali, nei limiti dell'importo di euro 7.621,31, avanzata dal dipendente Prof. M.B. per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 16439/2020 definito con la sentenza n. 6818/2024 emessa in data 25 ottobre 2024 dal Giudice Monocratico – Sez. IV Penale – Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile in data 24 marzo 2026, con la quale il procedimento si è concluso nei confronti del dipendente con l'assoluzione dall'imputazione con la formula <i>"per non avere commesso il fatto"</i>;
Liquidare e pagare	per le sopradescritte motivazioni al Prof. M.B. l'importo complessivo di euro 7.621,31, attraverso bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate inviate dal prefato Professore;

Autorizzare	l'Area Economico Finanziaria ad imputare il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad euro 7.621,31 , sul conto 5.09.03.02.0101 Spese legali per contenzioso anno 2026 .
--------------------	--

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.